

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi

(2000/C 365 E/27)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 489 def. — 2000/0237(COD)

(Presentata dalla Commissione il 15 settembre 2000)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

5 della decisione 1999/468/CE per l'entrata in applicazione della legislazione predetta.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

(4) È quindi opportuno modificare le direttive in vigore nel settore della sicurezza marittima per sostituire i comitati esistenti con il comitato per la sicurezza marittima.

vista la proposta della Commissione,

(5) È altresì opportuno che le direttive in vigore siano modificate per applicare loro le procedure di modifica previste dal regolamento (CE) n. .../2000 nonché le disposizioni pertinenti del regolamento citato intese ad agevolare il loro adattamento agli emendamenti degli strumenti internazionali applicabili nel settore della sicurezza marittima,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

considerando quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

(1) Le direttive vigenti nel settore della sicurezza marittima fanno riferimento al comitato istituito con direttiva 93/75/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ e in alcuni casi a un comitato ad hoc istituito dalla direttiva pertinente. Le direttive esistenti prevedono che i comitati così istituiti siano disciplinati dalle regole fissate con decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.

La presente direttiva è volta a modificare le direttive del Consiglio in vigore riguardanti la sicurezza marittima, la protezione dell'ambiente marino e le condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi

(2) La decisione 87/373/CEE è stata sostituita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾. Le misure necessarie per l'attuazione delle direttive in vigore nel settore della sicurezza marittima sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE e quindi occorre che dette misure siano adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione citata.

a) facendo riferimento al comitato per la sicurezza marittima istituito con regolamento (CE) n. .../2000;

b) agevolando il loro adattamento agli emendamenti degli strumenti internazionali applicabili in materia di sicurezza marittima, di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e di condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. .../2000.

Articolo 2

Modifica della direttiva 93/75/CEE

(3) Il regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce un comitato denominato comitato per la sicurezza marittima, destinato a centralizzare i compiti dei comitati istituiti dalla legislazione comunitaria pertinente in materia di sicurezza marittima, e prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo

La direttiva 93/75/CEE è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) alle lettere e) e i), i termini «al 1° gennaio 1998» sono soppressi,

b) alla lettera f), i termini «al 1° gennaio 1997» sono soppressi,

⁽¹⁾ GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo con direttiva 98/74/CE (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 7).

⁽²⁾ GU L 197 del 18.7.1987, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- c) alla lettera g), i termini «al 10 luglio 1998» sono soppressi,
- d) alla lettera h), i termini «al 1° luglio 1998» sono soppressi,
- e) è aggiunto il comma seguente:

«Le convenzioni, i codici e la risoluzione menzionati al primo comma, lettere e), f), g) h) e i) si intendono fatte salve le misure eventualmente adottate in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.»;

- 2) l'articolo 12 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 12

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima conformemente alla procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2000.»

Articolo 3

Modifica della direttiva 94/57/CE

La direttiva 94/57/CE del Consiglio ⁽¹⁾ è così modificata:

- 1) all'articolo 2, lettera d), i termini «alla data di adozione della presente direttiva» sono sostituiti dai termini «fatte salve le misure eventualmente adottate in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio»;
- 2) all'articolo 7 la prima frase è sostituita dalla frase «La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima conformemente alla procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2000.»;
- 3) all'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, i termini «dei codici internazionali» sono sostituiti dai termini «delle convenzioni, dei protocolli e codici internazionali»;
- 4) l'articolo 13 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 13

La procedura di regolamentazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2000 si applica alle questioni disciplinate dall'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dall'articolo 5, paragrafo 1, dagli articoli 8, 9 e 10 e dall'articolo 14, paragrafo 2.».

Articolo 4

Modifica della direttiva 94/58/CE

La direttiva 94/58/CE del Consiglio ⁽²⁾ è così modificata:

- ⁽¹⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata con direttiva 97/58/CE (GU L 274 del 7.10.1997, pag. 8).
- ⁽²⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 28. Direttiva modificata con direttiva 98/35/CE (GU L 172 del 17.6.1998, pag. 1).

- 1) all'articolo 4 sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) alle lettere p), q) e x), i termini «in vigore alla data d'adozione della presente direttiva» sono sostituiti dai termini «in vigore»;
- b) alle lettere r) e v), i termini «in vigore alla data d'adozione della presente direttiva» sono sostituiti dai termini «in vigore»;
- c) la lettera w) è sostituita dal seguente testo:

«w) “traghetto passeggeri ro-ro”: una nave passeggeri che è dotata di spazi ro-ro da carico o di locali di categoria speciale come definiti nella convenzione SOLAS in vigore.»

- d) alla lettera u), i termini «entrambi in vigore alla data d'adozione della presente direttiva» sono sostituiti dai termini «in vigore»;
- e) è aggiunto il seguente comma:

«Le convenzioni, i codici e le norme menzionati alle lettere p), q), r), u), v), w) e x) si intendono fatte salve le misure eventualmente adottate in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.»;

- 2) l'articolo 13 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 13

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima conformemente alla procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2000.».

Articolo 5

Modifica della direttiva 95/21/CE

La direttiva 95/21/CE del Consiglio ⁽³⁾ è così modificata:

- 1) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al punto 1) i termini «al 1° luglio 1999» sono sostituiti dai termini «fatte salve le misure eventualmente adottate in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio»;
- b) al punto 2) i termini «quale risulta al 1° luglio 1999» sono sostituiti dai termini «in vigore, fatte salve le misure eventualmente adottate in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2000»;

- ⁽³⁾ GU L 157 del 7.7.1995, p. 1. Direttiva modificata da ultimo con direttiva 1999/97/CE (GU L 331 del 23.12.1999, pag. 67).

2) l'articolo 18 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 18

Comitato per la sicurezza marittima

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2000.»

3) all'articolo 19 è soppressa la lettera c).

Articolo 6

Modifica della direttiva 96/98/CE

La direttiva 96/98/CE del Consiglio ⁽¹⁾ è così modificata:

1) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle lettere c), d) e n), i termini «al 1° gennaio 1999» sono soppressi;

b) è aggiunto il seguente comma:

«Le convenzioni e le norme di prova menzionate alle lettere c), d) e n) si intendono fatte salve le misure eventualmente adottate in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

2) l'articolo 18 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 18

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima conformemente alla procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2000.»

Articolo 7

Modifica della direttiva 97/70/CE

L'articolo 9 della direttiva 97/70/CE del Consiglio ⁽²⁾ è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 9

Comitato per la sicurezza marittima

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

Articolo 8

Modifica della direttiva 98/18/CE

La direttiva 98/18/CE del Consiglio ⁽³⁾ è così modificata:

⁽¹⁾ GU L 46 del 17.2.1997, p. 25. Direttiva modificata con direttiva 98/85/CE (GU L 315 del 11.11.1998, pag. 14).

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1. Direttiva modificata con direttiva 1999/19/CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 48).

⁽³⁾ GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1.

1) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), i termini «alla data di adozione della presente direttiva» sono soppressi;

b) alle lettere b) e c), i termini «nel testo modificato alla data di adozione della presente direttiva» sono sostituiti dai termini «in vigore»;

c) alle lettere d) e f), i termini «nel testo modificato alla data di adozione della presente direttiva» sono sostituiti dai termini «in vigore»;

d) è aggiunto il seguente comma:

«Le convenzioni e codici menzionati alle lettere a), b), c), d) e f) si intendono fatte salve le misure eventualmente adottate in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

2) all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, lettera a) i) e paragrafo 3, lettera a) i) i termini «così come emendata alla data di adozione della presente direttiva» e «nel testo modificato alla data di adozione della presente direttiva» sono soppressi;

3) all'articolo 8, la lettera b) è sostituita dal seguente testo:

«b) l'allegato I può essere modificato in modo da:

i) applicare ai fini della presente direttiva gli emendamenti apportati alle convenzioni internazionali,

ii) migliorarne le prescrizioni tecniche alla luce dell'esperienza acquisita.»

4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 9

Comitato per la sicurezza marittima

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2000.»

Articolo 9

Modifica della direttiva 98/41/CE

La direttiva 98/41/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ è così modificata:

1) all'articolo 2, terzo trattino, i termini «così come in vigore alla data di adozione della presente direttiva» sono sostituiti dai termini «in vigore, fatte salve le misure eventualmente adottate in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio»;

⁽⁴⁾ GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35.

2) l'articolo 13 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 13*

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2000.».

Articolo 10

Modifica della direttiva 1999/35/CE

La direttiva 1999/35/CE del Consiglio ⁽¹⁾ è così modificata:

1) all'articolo 2 sono inserite le seguenti modifiche:

- a) alle lettere b) e o), i termini «nel testo vigente alla data di adozione della presente direttiva» e «così come emendata alla data di adozione della presente direttiva» sono sostituiti dai termini «in vigore»;
- b) alla lettera d), i termini «alla data di adozione della presente direttiva» sono soppressi;
- c) alla lettera e), i termini «così come emendato alla data di adozione della presente direttiva» sono sostituiti dai termini «in vigore»;
- d) è aggiunto il seguente comma:

«Le convenzioni e i codici di cui alle lettere b), d), e) e o) si intendono fatte salve le misure eventualmente adottate in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.»;

2) l'articolo 16 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 16*

Comitato per la sicurezza marittima

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2000.».

Articolo 11

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 138 del 1.6.1999, pag. 1.